

PATTO DI INTEGRITA'

_____ (Inserire riferimento alla procedura di affidamento)

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella 2/4 (CAP 00184), codice fiscale 97231970589, in persona del Direttore Generale, Dott./Dott.ssa....., giusta incarico allo stesso conferito con Decreto.....del.....

(di seguito denominato "Amministrazione")

oppure nel caso di Centro di Ricerca

Il Centro _____ del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-_____) con sede in _____ (CAP _____), codice fiscale 97231970589, in persona del Direttore del Centro, Dott./Dott.ssa _____, giusta incarico allo stesso conferito con _____ del _____

(di seguito denominato "Amministrazione")

E

L'Operatore economico _____ con sede legale in _____, Via _____ n. _____ (CAP _____), iscritto al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____ codice fiscale _____, nella sua qualità di _____ e dei relativi poteri

(di seguito denominato "Operatore Economico")

VISTO

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», e, in particolare, l'art. 53, comma 16-ter;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 17;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001*» (c.d. Codice generale);
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con la Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e i successivi aggiornamenti;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*» e ss.mm.ii.;
- il Codice di Comportamento del personale dipendente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, e accessibile al seguente link: <https://www.crea.gov.it/atti-generalisti>;
- il PIAO 2025-2027, sottosezione 2.3 «*Rischi corruttivi e trasparenza 2025*», del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) approvato con Delibera del Consiglio

di Amministrazione n. 16 del 25 febbraio 2025 e pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente;

- la Delibera n. _____ con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ha approvato l'aggiornamento dello schema del Patto di integrità in materia di affidamento di contratti pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti a inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti affidati dall'Amministrazione.
2. Si applica in tutte le procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e concessioni sopra e sottosoglia comunitaria. Nelle procedure sottosoglia vanno ricompresi anche gli affidamenti diretti di qualsiasi importo.
3. Stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione e l'Operatore Economico partecipante alla procedura di affidamento, ed eventualmente aggiudicatario/affidatario della medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto.
4. Le Parti, nel sottoscrivere il presente atto, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o di distorcerne la relativa corretta e regolare esecuzione.
5. Il Patto di integrità deve essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'Operatore Economico partecipante alla procedura di affidamento.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, la sottoscrizione deve essere apposta anche dal legale rappresentante dell'ausiliaria.

Nel caso di subappalto, andrà sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.

Articolo 2

(Obblighi dell'Operatore Economico)

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Operatore Economico si impegna:
 - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale;
 - a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o di distorcerne la relativa corretta e regolare esecuzione;

- a segnalare all'Amministrazione qualsiasi comportamento corruttivo e/o concussivo ovvero qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o nella fase di esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto dell'appalto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, tali da comportare l'imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare o eludere in alcun modo la libera concorrenza;
- ad informare prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale (dipendenti, consulenti, collaboratori) degli obblighi derivanti dal presente atto e a vigilare scrupolosamente sulla loro osservanza;
- a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia o venga a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione e/o ai soggetti che a qualunque titolo intervengono nella procedura compresa la fase di esecuzione del contratto;
- a fare conoscere e a far rispettare i relativi obblighi anche ad eventuali subcontraenti e subappaltatori.

2. L'Operatore economico, inoltre, dichiara:

- l'insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di affidamento e si impegna a segnalare qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;
- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (*pantouflage o revolving door*) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del CREA che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti del sottoscritto operatore economico;
- di impegnarsi a non conferire incarichi o stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo con i soggetti di cui al menzionato art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Articolo 3

(Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore Economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 2 del presente Patto di integrità, che avverrà all'esito di un contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa e in funzione della tipologia di procedura, di una o più delle seguenti sanzioni fatte salve ulteriori specifiche previsioni di legge:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell'aggiudicazione;
- escussione della garanzia provvisoria;
- escussione della garanzia definitiva;
- risoluzione del contratto.

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici sottesi al contratto stesso; sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

2. Le sanzioni a carico dell'Operatore economico, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, verranno applicate dall'Amministrazione secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Articolo 4

(Efficacia del Patto di integrità)

1. Il presente Patto di integrità viene richiamato dal contratto, quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante e sostanziale.
2. Le previsioni del presente atto e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di affidamento fino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Per l'Amministrazione

Il Direttore Generale

Firma

Per l'Operatore Economico

Il Legale rappresentante

Per accettazione

Firma

oppure

Il Direttore del Centro

Firma